

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 8 del 24 febbraio 2014**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone	X	
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio	X	

Assiste la Dott.ssa Anna Maria Montagnani

**IL COMITATO**

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

VISTO l'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), il quale stabilisce che la Società Concessionaria del Servizio Pubblico Radiofonico, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, metta a disposizione, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva, in favore delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e alle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, dei gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Co.Re.Com. Abruzzo, ha provveduto a redigere apposito Regolamento per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicato sul Bollettino Regionale ordinario n. 9 del 6 marzo 2013.;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 23 del 1 agosto 2013, n. 3 del 14 gennaio e n. 7 del 17 febbraio 2014;

RILEVATO che il Corecom Abruzzo, che in prima battuta aveva inteso garantire l'accesso all'accesso all'iniziativa *de qua* alle organizzazioni associative regionali che operano, senza scopi di lucro, in ambito sociale, sanitario, scientifico, culturale ed eno-gastronomico, comunque a sostegno delle famiglie e dei singoli individui o volti alla valorizzazione della cultura abruzzese ha in animo la volontà di estendere a tutti i soggetti indicati nell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la possibilità di fruire dell'accesso al servizio pubblico radiofonico;

RITENUTO di dover dare piena attuazione dell'art. 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103, procedendo, pertanto, alla revisione del Regolamento per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, già pubblicato sul BURA del 06/03/2013, consentendo a tutti i soggetti indicati nell'articolo 6, comma 1, della predetta legge, la possibilità di accedere ai servizi offerti dalla Società Concessionaria del Servizio Pubblico Radiofonico;

Con il voto unanime dei presenti

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,

- di approvare l'allegato Regolamento per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, parte integrante del presente atto, il quale integra e sostituisce il precedente pubblicato sul BURA del 06/03/2013, secondo le indicazioni riportate nella precedente delibera n 7/14, le quali consentono, in fedele linea con quanto previsto dall'art. 6 della predetta Legge n.103/75 la possibilità di accedere ai servizi offerti dalla Società Concessionaria del Servizio Pubblico Radiofonico, a tutti i soggetti indicati al comma 1 dell'art.6;
- di dare mandato alla dott.ssa Emiliana Di Sabato, responsabile del procedimento, di adottare i provvedimenti necessari a garantire la diffusione del Regolamento, così come modificato/integrato, per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, già pubblicato sul BURA del 06/03/2013;

Il Segretario Verbalizzante  
*F.TO Dott.ssa Anna Maria Montagnani*

Il Presidente  
*F.TO Dott. Filippo Lucci*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

